Copia

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Provincia di Rieti

Settore Amministrativo

DETERMINAZIONE

N. 104 del 29-12-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto:	**Utilizzo dipendente Comune di Cantalice per prestazione Ufficio Anagrafe. Proroga.** **Cig:**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 89 e 91, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 dispongono che la Giunta Comunale assume determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 04.04.2019 di presa d'atto di pensionamento del Responsabile del Settore Demografici Sig. Luigi CRUPI;

RAPPRESENTATE le difficoltà gestionali conseguenti al collocamento in pensione del suddetto Responsabile e nelle more della definizione delle procedure concorsuali, rese difficoltose anche per il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

PRESO ATTO dell'attuale dotazione organica che presenta un esiguo numero di personale che non consente di poter ricorrere all'istituto della mobilità interna all'Ente;

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTO il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1,

del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere UPPA - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la ratio della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e, quindi, a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

ATTESO che con il citato parere viene altresì precisato che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non è stato abrogato a seguito della modifica dell'36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

VISTA la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che: - la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008) - la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 , D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

VISTA, inoltre, la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

RILEVATO che con nota n. 3918 del 07.07.2020 è stata inoltrata formale richiesta al Comune di Cantalice per autorizzare la dipendente Patrizia SABBATINI, con profilo professionale Esecutore Amministrativo- Cat. B;

DATO ATTO che, in applicazione del citato comma 557, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio dell'ente di provenienza, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 30.06.2020;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

DATO ATTO, altresì, che:
a) l'incidenza delle spese del personale è inferiore al 50% delle spese correnti;
b) che questo Ente non si trova in situazione deficitaria, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato:

CONSIDERATO che il Comune di Cantalice con propria Deliberazione G.C. n. 72 del 14.12.2020 ha autorizzato la propria dipendente Patrizi SABBATINI a prestare attività nel Comune di Poggio Bustone per un massimo di 12 ore;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 90 del 15.12.2020 recante in oggetto: "*Conferimento incarico Sig.ra Sabbatini Patrizia ex comma 557, art. 1 Legge 311/2004*" l'Amministrazione comunale di Poggio Bustone ha dato mandato al Responsabile del Personale di procedere agli adempimenti successivi;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 5884 del 15.10.2020 di nomina della Dott.ssa Nicoletta Del Pio quale Responsabile del Settore Amministrativo;

CONSIDERATO che con delibera di Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 10.09.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

PER tutto quanto in premessa

1. DI UTILIZZARE la dipendente Patrizia SABBATINI, con profilo professionale Esecutore Amministrativo Cat. B per prestare la propria attività presso il Comune di Poggio Bustone per un massimo di n. 12 ore settimanali e per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021;

2. DI DARE ATTO che, secondo quanto prevede il comma 557 dell'art. 1 legge 311/2004, l'attività lavorativa si svolge nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio dell'ente di provenienza, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

3. DI CORRISPONDERE al suddetto dipendente la retribuzione oraria calcolata secondo il disposto dell'art. 64 e seguenti del CCNL 21.05.2018;

4. DI DARE ATTO, ai fini previdenziali, che il rapporto si configura come "SERVIZIO SIMULTANEO" e, pertanto, iscrivibile all'INPS gestione dipendenti pubblici;

5. DI INVIARE il presente atto al Settore Finanziario per gli impegni corrispondenti nel bilancio di previsione corrente esercizio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NICOLETTA DEL PIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno

Poggio Bustone lì 29-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Stefania Martellucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **28-01-2021** al **12-02-2021** al numero **74**

Poggio Bustone Lì 28-01-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 28-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLETTA DEL PIO